



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto ingiuntivo, cessazione della materia della causa di opposizione: conseguenze sulle spese processuali

Se il debitore paga la somma ingiunta dopo la notifica del [decreto ingiuntivo](#), la causa di opposizione va definita per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, ma l'onere delle [spese](#) va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ed è per questo che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto, che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione

dell'ingiunzione (nel caso di specie il Giudice ritiene che sussistano giusti motivi, anche in ragione del comportamento processuale delle parti, di compensare per un terzo le spese di lite, ponendo i residui due terzi a carico della parte opponente, in ragione del prevalente esito della lite).

NDR: in argomento Cass. 5336/97, 14126/00, 19126/04, 7526/07, 18125/2017, 13085/08, 21432/11, nonché S.U. 7448/93.

Tribunale di Bari, sentenza del 23.9.2020

...omissis...

Preliminarmente, il Giudicante rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario. Il Giudice, dunque, deve, in sede di opposizione, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, (si veda ex plurimis Cass. n. 6663/2002, Cass. n. 4974/2000, Cass. n.1052/1995 e Cass. n. 7224/1987).

In altri termini, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art. 645 c.p.c., l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato (così ex plurimis Cassazione civile, sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974).

Nel merito, va detto che è incontrovertito che la somma ingiunta di (€ 9.973,35 a titolo di retribuzioni non corrisposte e T.F.R.) sia stata pagata dall'odierna parte opponente successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo. Altrettanto pacifico è che l'oggetto del contendere della presente controversia verta sul pagamento delle spese e competenze legali.

Ciò posto, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità "se il debitore paga la somma ingiunta dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la causa di opposizione va definita per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria (v. tra le tante Cass. n. 5336-97; Cass. n. 14126-00; Cass. n. 19126-04; Cass. n. 7526-07)" (così Cass.,ord. Sez. 6, n. 18125/2017).

Invero, chiarisce la Suprema Corte nella pronuncia n.18125/2017, "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ed è per questo che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto, che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (ciò in base alla assolutamente dominante giurisprudenza dopo Cass. Sez. U n. 7448-93; indicativamente cfr. Cass. n. 13085-08; Cass. n. 21432-11).".

In virtù di tutto quanto innanzi, quindi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento della somma i giunta successivamente alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, sicchè il decreto ingiuntivo va revocato.

Quanto alle spese di lite, va dato atto dell'orientamento anche recentemente ribadito (Cass. n. 5336/1997, Cass. n. 5984/1999, Cass. n. 14126/2000, Cass. n. 19126/2004), secondo cui, stante l'unicità del processo, l'onere delle spese è regolato secondo i principi comuni, in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso (Cass.

14.10.63 n. 2736; Cass. 27.6.64 n. 1711; Cass. 24.4.69 n. 1338; Cass. 2.12.72 n. 3488). Come precisato da Cass. n. 18125 cit., "in sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 9587-15), sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può semmai addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, con riferimento alla data di emissione del decreto, alla stregua di giusto (o, secondo i casi *ratione temporis* rilevanti, grave) motivo ... la valutazione dell'opportunità della compensazione - totale o parziale - rientra invece nei poteri discrezionali del giudice di merito".

Tanto premesso, si ritiene che, da un lato, la situazione di debito era stata riconosciuta dalla parte opponente che ha pagato la somma ingiunta successivamente alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, e, dall'altro, deve riconoscersi alla stessa parte il tentativo di addivenire alla conciliazione della lite.

Pertanto, si ritiene che sussistano giusti motivi, anche in ragione del comportamento processuale delle parti, di compensare per un terzo le spese di lite, ponendo i residui due terzi a carico della parte opponente, in ragione del prevalente esito della lite. Le spese di lite (ivi comprese quelle del monitorio) sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, secondo i valori prossimi ai minimi, tenendo conto della natura della controversia (in materia di lavoro), del suo valore e dell'assenza di attività istruttoria.

Le predette considerazioni sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore eccezione e questione eventualmente contestata tra le parti.

Tali sono i motivi della presente decisione.

PQM

Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da *omissis* s.r.l., in persona del legale rappr. p.t., con ricorso depositato in data 23.4.2018, avverso il decreto ingiuntivo n. 513/2018, nei confronti di *omissis*, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione disattese o assorbite, dichiara la cessazione della materia del contendere; revoca il decreto ingiuntivo opposto; compensa per un terzo le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, dei residui due terzi che liquida in complessivi € 1.475,33, oltre accessori di legge e di tariffa.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

